

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 11/11/2021

FATTO

Parte ricorrente riferisce di avere sottoscritto, in data 02/07/1986, un Buono Postale Fruttifero appartenente alla serie "Q/P", del valore nominale di L. 1.000.000.

Al riguardo, evidenzia che il regime di rimborso previsto dalla stampigliatura originaria posta sul retro del titolo è più favorevole rispetto a quello introdotto con D.M. 13/06/1986 e che il timbro apposto sul retro del buono ai fini del recepimento delle condizioni previste dal suddetto D.M., sostanzialmente illeggibile, indica presumibilmente i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno dall'emissione, lasciando invariate le originarie condizioni per il periodo successivo.

Ritenendo che l'intermediario abbia liquidato un rendimento inferiore a quello dovuto, conclude chiedendo: a) in via principale, l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono, con conseguente condanna della resistente al pagamento della somma di € 5.738,76, oltre interessi legali; b) in via subordinata, l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono quanto meno per l'ultimo decennio, con conseguente condanna della resistente al pagamento della somma di € 3.931,32, oltre interessi legali. Chiede, inoltre, il rimborso delle spese di assistenza difensiva e di presentazione del ricorso, quantificate in € 270,00.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per incompetenza dell'Arbitro sia *ratione temporis* (avendo la controversia ad oggetto un titolo sottoscritto prima del 2009), sia *ratione materiae* (essendo i Buoni Postali Fruttiferi prodotti finanziari emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, in ordine ai quali non

trovano applicazione le disposizioni del Titolo VI, Capo I, del TUB).

Nel merito, rileva che il rendimento del buono oggetto di ricorso, appartenente alla serie "Q/P", è quello determinato dal D.M. 13/06/1986, per come riportato nel timbro correttamente apposto sul titolo, a modifica dei tassi indicati nella stampigliatura originaria. Posto che il D.M. 13/06/1986 era conosciuto dal sottoscrittore, o quanto meno avrebbe dovuto esserlo, chiede il rigetto della domanda, stante la corretta quantificazione degli importi già liquidati.

Con repliche del 13/09/2021, parte ricorrente contesta le eccezioni e le deduzioni avversarie e insiste nelle proprie domande, rilevando come la condotta dell'intermediario abbia ingenerato nel sottoscrittore del buono un legittimo affidamento sul riconoscimento dei frutti specificati sul titolo stesso.

DIRITTO

La controversia attiene al rendimento di un Buono Postale Fruttifero emesso successivamente all'emanazione del D.M. 13/06/1986, n. 148, istitutivo della serie contraddistinta dalla lettera "Q".

Preliminarmente, vanno affrontate le eccezioni sollevate in via pregiudiziale dall'intermediario resistente.

Orbene, quanto alla pretesa incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, si rileva che, per consolidato orientamento, sussiste la competenza temporale dell'organismo adito anche in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, purché la domanda non riguardi vizi genetici dello stesso (ciò che determinerebbe l'incompetenza temporale dell'Arbitro), ma gli effetti giuridici del rapporto prodottisi successivamente a tale data (v. Coll. coord., n. 5673/13). Posto che la presente controversia attiene agli effetti finali del rapporto in contestazione (ovvero al diritto del ricorrente di percepire, in epoca successiva al 2009, il rendimento indicato sul retro del buono), l'eccezione va respinta.

Riguardo all'eccezione di incompetenza per materia, invece, basti qui richiamare il costante indirizzo dei Collegi territoriali, secondo il quale i BPF, diversamente da quanto affermato dalla resistente, non possono affatto considerarsi come "prodotti finanziari" suscettibili di collocamento ai fini dell'applicazione del TUF (per la dimostrazione di tale assunto v. ancora Coll. coord., n. 5673/13), mentre, per altro verso, "la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da [redacted] per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di [redacted] ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura" (così, Coll. Milano, n. 206/14; conforme, Coll. Roma, n. 5113/13; Coll. Napoli, n. 52/2013). Anche tale eccezione, dunque, risulta infondata.

Ciò premesso, va rilevato che parte ricorrente chiede, nel merito, la liquidazione delle originarie condizioni di rendimento del buono, evidenziando come il timbro apposto sul retro del titolo, con il quale sarebbero stati presumibilmente modificati i tassi di interesse relativi ai primi venti anni dall'emissione, in conformità al D.M. 13/06/1986, risulti sostanzialmente illeggibile.

Orbene, il Collegio dà atto che, sebbene il D.M. 13/06/1986 prescrivesse, per i buoni postali della serie "Q" emessi, a far data dal 1° luglio 1986, su moduli cartacei della precedente serie "P", l'apposizione, a cura degli uffici postali, di un timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", e di un timbro sulla parte posteriore, contenente la misura dei nuovi tassi di interesse (art. 5), il buono oggetto di ricorso non soltanto non

presenta alcun timbro sulla parte anteriore, ma reca altresì, sulla parte posteriore, un timbro quasi del tutto indecifrabile.

Pertanto, richiamato il consolidato orientamento di quest'Arbitro, secondo il quale nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti e considerato altresì che, nella specie, gli unici tassi leggibili sono quelli riportati nella tabella stampata a tergo del buono, senza che possa ritenersi idoneo a modificarli un timbro quasi del tutto illeggibile e non accompagnato da alcun segno atto a provare la volontà delle parti di sostituire le condizioni economiche del buono stesso (Coll. Milano, n. 4327/17), questo Collegio ritiene che, dovendosi tutelare l'affidamento del sottoscrittore nelle condizioni letterali del titolo, il ricorso sia meritevole di accoglimento.

Parte istante, pertanto, ha diritto alla liquidazione, nei limiti del *petitum*, delle originarie condizioni pattizie indicate sul retro del buono con riferimento all'intera durata dell'investimento, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Il ricorrente ha inoltre diritto alla rifusione delle spese di assistenza difensiva, già chieste in sede di reclamo e comprovate per via documentale, che il Collegio ritiene equo liquidare, secondo il proprio prudente apprezzamento, nella misura di € 200,00.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio della serie "P"; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI